



Genova, 8 giugno 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 05/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Conversione in legge del Decreto Liquidità: novità approvate in fase di conversione.....	2
2. “Nuova” IMU - Versamento della prima rata entro il 16.6.2020.....	3
3. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.....	5
4. Decreto ministeriale attuativo per il Bonus R&S.....	6
5. Versamenti fiscali del 30.06.....	7
6. Esclusione dell’obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020.	8
7. Rimborsi fiscali in tempi più stretti.....	9
8. Assosoftware, chiarimenti sulle Fatture per DPI e dispositivi medici esenti da Iva.....	9
Sezione 2: Approfondimenti	11
9. Cessione credito imposta Ecobonus e Sismabonus.....	11
10. Patent box e conferimento ramo d’azienda.....	11
11. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	12
Sezione 3: Principali adempimenti	16
12. Mese di giugno 2020.....	16

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Conversione in legge del Decreto Liquidità: novità approvate in fase di conversione

Il 4 giugno scorso, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”).

Tra le principali novità approvate rispetto al testo originario si segnalano:

Autocertificazione per i prestiti con garanzia statale

Viene introdotta l'autocertificazione per le richieste di prestiti con copertura della garanzia statale. Nell'autodichiarazione, chi richiede il prestito deve attestare che “l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica” oppure “dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione” (lockdown). Bisogna inoltre certificare che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi e che il finanziamento sarà utilizzato per “sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia”.

Garanzie al 100%, il tetto sale da 25mila a 30mila

I prestiti garantiti al 100% dalla copertura pubblica potranno arrivare fino a 30mila euro mentre il limite previsto dal decreto originario era fino a 25mila euro. Si allunga anche il tempo di restituzione: non più il massimo di sei anni previsto dal decreto originario, ma 10 anni. Diventa possibile poi l'attivazione di prestiti con durata superiore a 10 anni (fino a 30) per i finanziamenti fino a 800mila euro, con copertura all'80% da parte della garanzia statale. Tutte le modifiche delle condizioni potranno essere applicate anche ai prestiti già attivati prima che sia convertito in legge il decreto, e che di conseguenza sono stati impostati sulla base delle regole del decreto originario.

Responsabilità limitata dei datori di lavoro

Il DL liquidità vede aggiungersi la norma che limita la responsabilità delle imprese per il contagio da Covid-19 dei dipendenti. Si stabilisce che l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro fissate dal Codice civile viene assolto, sia nel privato sia nel pubblico, con “l'applicazione delle prescrizioni” del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile a integrazione del precedente firmato il 14 marzo. Dove non trovino applicazione tali prescrizioni valgono “le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali» più rappresentative sul piano nazionale”.



Crisi d'impresa

Vengono disposte diverse eccezioni alla regola base di improcedibilità dei ricorsi per fallimento presentati dal 9 marzo al 30 giugno. Viene disposta infatti la possibilità della presentazione del ricorso in proprio da parte dell'imprenditore quando le difficoltà dell'azienda sono determinate da una situazione pregressa e comunque non attribuibile all'emergenza sanitaria. Sono inoltre considerate procedibili le richieste di fallimento avanzate dal pubblico ministero in tutti i casi in cui l'insolvenza è emersa nel corso di un processo penale oppure dalla sua latitanza o irreperibilità, dalla chiusura dei locali o infine dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Il periodo di improcedibilità viene inoltre sterilizzato ai fini del conteggio del periodo sospetto da tenere presente per l'eventuale azione revocatoria.

2. "Nuova" IMU - Versamento della prima rata entro il 16.6.2020

A decorrere dal 2020, i c. 738 - 783 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell'IMU, prevedendo tra l'altro l'abolizione della TASI.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere entro il 16.6.2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dai singoli Comuni.

Con riguardo alle modalità di determinazione della prima rata IMU per l'anno 2020 importanti chiarimenti sono stati forniti dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF, che vengono di seguito riassunti.

- Immobilе acquistato nel primo semestre 2020

Se l'immobile è stato acquistato nel corso dell'anno 2020, il contribuente può, alternativamente, non versare nulla come prima rata, oppure versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre 2020, tenendo conto dell'aliquota IMU stabilita per l'anno 2019.

- Immobilе ceduto nel 2019

Se l'immobile è stato ceduto nel corso del 2019 non si realizza il presupposto impositivo nell'anno 2020 per cui non deve essere versato nulla.

- Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020 siti nello stesso Comune

Secondo la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF, il contribuente deve adottare uno dei sopraelencati criteri per entrambi gli immobili nel caso in cui si trovino nello stesso Comune (i due criteri non possono quindi essere combinati al fine di non versare alcun acconto).



Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Facoltà dei Comuni di differire il versamento della prima rata dell'IMU 2020

Con un comunicato del 21.5.2020, l'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ha reso noto uno schema di delibera che prevede la proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020 e che i Comuni hanno la facoltà di disporre, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

In alcuni casi, quindi, gli enti locali potrebbero differire il pagamento dell'acconto 2020 entro una data successiva al 16.6.2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Immobili per i quali non è dovuto il versamento della prima rata IMU 2020 - Novità del DL 34/2020

L'art. 177 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio") ha stabilito inoltre che non è dovuta la prima rata dell'IMU per il 2020 relativa:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'esclusione non riguarda l'immobile di proprietà di un soggetto (che deve versare l'IMU) che viene locato ad un altro soggetto per esercitare l'attività turistica.

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2020.

Non cambiano i codici tributo per versare l'IMU tramite F24 e F24 EP

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2020 del 29 maggio scorso ha reso noto, per esigenze di semplificazione degli adempimenti, che i versamenti dell'IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/2012 e 33/2013.

Per esigenze di monitoraggio, per il versamento dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui all'art. 1, comma 751 della L. 160/2019, è poi istituito il codice tributo "3939" denominato "IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE".



3. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E ha istituito il codice tributo "6920" che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. È inoltre disponibile la circolare n. 14 dell'Agenzia che fornisce i primi chiarimenti sull'utilizzo della citata misura agevolativa, prevista dall'articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Il credito d'imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

Beneficia del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda chi svolge attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, rilevando l'effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, nella dichiarazione dei redditi



relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o, ancora può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in caso di pagamento solo parziale, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

4. Decreto ministeriale attuativo per il Bonus R&S

Dopo la firma del Ministro dello Sviluppo Economico, è attualmente al vaglio della Corte dei Conti ed in attesa della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che dà corpo al nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, parte integrante del piano Transizione 4.0.

Il decreto attuativo definisce quali attività siano da considerarsi:

- di ricerca e sviluppo premiate con credito d'imposta al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro (articolo 2), operando una classificazione sulla base delle linee guida Ocse del Manuale di Frascati. Le attività devono perseguire (non necessariamente raggiungere) un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non solo il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
- di innovazione tecnologica premiate con credito d'imposta al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (articolo 3) ed in questo caso si fa riferimento alle linee guida Ocse del Manuale di Oslo. Le attività ammissibili potranno comprendere solo i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai test, valutazione prototipi o installazioni pilota. Sono esclusi



lavori il cui risultato siano cambiamenti minori o di routine nei prodotti o nei processi.

- di design e ideazione estetica premiate con credito d'imposta al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (articolo 4). Le attività devono essere finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, ad esempio le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Individua inoltre, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, quali siano gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e gli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6% al 10% dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5). Il decreto individua 12 obiettivi tra i quali soluzioni per la pianificazione e simulazione dei processi produttivi; digitalizzazione delle interazioni tra operatori delle filiere produttive; soluzioni per funzioni real time di telediagnosi, telemanutenzione; soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing. La stessa maggiorazione è prevista per lavori legati agli obiettivi di transizione ecologica.

Vengono determinate infine le spese ammissibili al credito d'imposta e la documentazione necessaria per beneficiarne (articolo 6).

5. Versamenti fiscali del 30.06

Al momento nessuna proroga è prevista per i versamenti legati alle dichiarazioni 2020 (periodo d'imposta 2019).

Resta quindi confermato il calendario delle scadenze fiscali legato al modello redditi, secondo cui i termini ordinari previsti per i versamenti sono il 30 giugno o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Il prossimo 30 giugno sono dunque in scadenza il saldo 2019 di Irpef e relative addizionali, Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), cedolare secca, imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari/minimi, nonché, la prima rata di acconto per il 2020. Sempre il 30 giugno dovranno essere versati anche i contributi a saldo (e in primo acconto) per lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e soggetti iscritti alla gestione separata Inps. Analogamente è da ritenere resti confermato alle citate scadenze anche il versamento del diritto annuo della Camera di commercio 2020.

Per quanto riguarda i versamenti IRES, nel caso in cui la società, al verificarsi dei presupposti, approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi (30 agosto). Tutte le società che approveranno, dunque, il bilancio entro il 28



giugno, dovrebbero poter versare il saldo 2019 e il primo acconto 2020 entro il 31 luglio (oppure il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%). Resta fermo il termine del 30 giugno invece per i soggetti che approvano il bilancio in precedenza (nei 120 giorni).

In tema di versamento di acconti, va inoltre ricordato che, a partire dal 2020, entra pienamente a regime la norma introdotta lo scorso anno dal DL 124/2019, secondo cui la prima e la seconda rata di acconto sono dovute in misura differente dai contribuenti soggetti agli Isa. Per essi, ferma restando la misura complessivamente dovuta, sia la prima che la seconda rata di acconto sono dovute nella misura del 50%. Per gli altri contribuenti (no Isa), resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

6. Esclusione dell'obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020

Con la Ris. 29.5.2020 n. 28, L'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'esclusione dei versamenti IRAP disposta dall'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio") si applica anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

In base alla citata disposizione, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Per una società con esercizio "a cavallo" 1° luglio - 30 giugno, il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 è l'esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020.

Con riferimento ad esso, non deve essere pagato il saldo IRAP, ordinariamente in scadenza il 31.12.2020; restano invece dovuti sia il primo acconto (che doveva essere corrisposto entro il 31.12.2019), sia il secondo acconto (in scadenza l'1.6.2020, atteso che il 31.5.2020 cade di domenica).

Il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 è l'esercizio "a cavallo" 1.7.2020 -



30.6.2021. Con riferimento a quest'ultimo, non sarà corrisposto il primo acconto IRAP (che, in assenza dell'art. 24 del DL 34/2020, sarebbe stato da versare entro il 31.12.2020), mentre resteranno dovuti il secondo acconto (in scadenza il 31.5.2021) e il saldo (ordinariamente in scadenza il 31.12.2021).

7. Rimborsi fiscali in tempi più stretti

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate punta a tagliare a 40-45 giorni la restituzione dei crediti fiscali maturati da famiglie, imprese e più in generale partite Iva.

La direttiva impartita dall'Agenzia delle Entrate deriverebbe dall'attuazione del Decreto del MEF del 22 Novembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Gennaio di quest'anno che prevede un nuovo iter al fine dell'esecuzione dei rimborsi. Verrà data priorità all'accredito diretto in banca o sul conto postale per i contribuenti che comunicano al Fisco un Iban. In alternativa, chi non ha comunicato o non possiede questo codice riceverà via raccomandata un assegno vidimato emesso dalle Poste. Spariscono, in questo modo, i vecchi vaglia provenienti dalla Banca d'Italia.

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha deciso inoltre di semplificare la procedura disponendo, in piena emergenza Covid-19, l'evasione a distanza di istanze e liquidazioni dei rimborsi, contemplando anche la possibilità per i contribuenti di presentare domande e documentazione con una semplice e-mail e non obbligatoriamente con posta elettronica certificata (Pec).

Infine, il decreto Rilancio ha sospeso l'obbligo per l'agente della riscossione di proporre al contribuente che presenta istanza di rimborso la compensazione con eventuali somme iscritte a ruolo. In altre parole, chi ha una cartella non pagata non si vedrà necessariamente decurtare per tutto il 2020 l'importo a debito da un eventuale rimborso spettante.

8. Assosoftware, chiarimenti sulle Fatture per DPI e dispositivi medici esenti da Iva

Si riporta di seguito e indicazioni di Assosoftware, pubblicate il 1° giugno, in relazione alle modalità di compilazione del tracciato Xml relativamente alle cessioni dei beni di cui all'articolo 124, comma 1 del decreto Rilancio (DL 34/2020) di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.

Il decreto legge 34/2020 all'Art.124, comma 2, prevede che "...le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Si chiede come devono essere rappresentate tali cessioni nelle fatture elettroniche.

In premessa osserviamo che la norma stessa fa salvo il diritto alla detrazione e tali cessioni quindi non



determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni di cui all'Art.10 del DPR n.633. Allo stesso tempo si osserva che la relazione illustrativa nel commentare il comma fa riferimento ad operazioni esenti a cui è riconosciuta un'aliquota pari a zero, situazione quest'ultima che non trova applicazione nei sistemi gestionali e nella dichiarazione periodica ed annuale, oltre che essere esplicitamente rifiutata dai controlli del SDI che in caso di mancanza di aliquota IVA richiedono obbligatoriamente un codice Natura.

Tutto ciò premesso, anche in un'ottica di semplificazione per l'utente, si ritiene che tali operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura N4 (esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura "Fattura emessa ai sensi dell'art.124 c.2 del D.L. 34/2020".

Per non perdere il diritto a detrazione integrale, quando il documento di vendita confluisce in contabilità, limitarsi a verificare la presenza del codice natura N4 per tali cessioni porterebbe ad una limitazione dell'Iva detraibile in ragione del meccanismo del pro rata: occorre invece guardare anche al riferimento normativo garantendosi così, per le specifiche operazioni esenti, sino a tutto il 31 dicembre 2020, il diritto pieno a detrazione.



Sezione 2: Approfondimenti

9. Cessione credito imposta Ecobonus e Sismabonus

Per le modalità di cessione della detrazione derivante dagli interventi (c.d. "combinati") finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui al co. 2-quater.1 all'art. 14 del DL 63/2013 si applicano le disposizioni del provv. 165110/2017.

I beneficiari della detrazione fiscale (80% o 85% su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro per ogni unità immobiliare) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 126 del 8.5.2020, ha chiarito che:

- il primo cessionario può cedere il credito, anche parzialmente ed in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse);
- possono essere cedute le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi).

Il secondo cessionario (o i cessionari se le cessioni sono a favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

10. Patent box e conferimento ramo d'azienda

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello 15.5.2020 n. 130, ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento delle perdite da Patent box in caso di conferimento d'azienda. In particolare, è stato chiarito che il contributo negativo (perdita) generato dalla conferente ante conferimento deve essere computato, ai fini del calcolo del Patent box, a riduzione del contributo positivo generato dalla conferitaria post conferimento.

La possibilità di esercitare l'opzione per singolo bene immateriale implica che le perdite fiscali generate da un determinato IP debbano essere mantenute all'interno del regime Patent box del solo IP che le ha prodotte. Le perdite fiscali di un determinato IP (intellectual property), infatti, andranno a decurtare i soli eventuali redditi positivi generati dallo stesso IP nel quinquennio di efficacia dell'opzione, anche a seguito delle operazioni straordinarie previste dalla norma.

Tale interpretazione, secondo l'Agenzia, risulta coerente con l'impostazione generale della disciplina in oggetto, che prevede un meccanismo di opzioni separate per singoli IP, nonché con quanto già confermato dalla circ. 36/2015, che prevede la riferibilità delle perdite allo stesso bene che le ha generate.



11. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Al via la fruizione dell'incentivo strutturale per l'assunzione degli under 35 nel 2019 e 2020

L'INPS, con la Circolare n. 57 del 28 aprile 2020, ha fornito le necessarie indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo previsto per l'assunzione, avvenuta nel 2019 o nel corso del 2020, di giovani con età inferiore a 35 anni.

Lo sgravio, istituito dalla Legge n. 160/2019 quale estensione dell'incentivo strutturale giovanile stabile previsto dalla Legge n. 205/2017 e al fine di porre rimedio alle incerte disposizioni del DL n. 87/2018 (il cd. "Decreto Dignità"), trova applicazione con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che non hanno mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nelle loro precedenti esperienze lavorative ed hanno, all'atto dell'assunzione, un'età inferiore a 35 anni.

Lo sgravio potrà essere fruito a decorrere dalle competenze di aprile 2020.

Modello 730/2020: le scadenze per l'assistenza fiscale

Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha di fatto "anticipato" al 2020 l'entrata in vigore del nuovo calendario previsto dal DL n. 124/2019 ed ha, inoltre, modificato, limitatamente all'anno 2020, i termini di presentazione della Certificazione Unica 2020 (questi ultimi prorogati ulteriormente ad opera del DL n. 23/2020).

Nello specifico:

- è stato prorogato,
 - dal 9 marzo 2020 (il 7 marzo cade di sabato) al 31 marzo e successivamente al 30 aprile 2020, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2020 all'Agenzia delle Entrate;
 - dal 31 di marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine di consegna ai percipienti delle Certificazioni Uniche sintetiche 2020;
- sono ridefinite le date dell'assistenza fiscale prevedendo che
 - il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibile al contribuente il Mod. 730 precompilato viene prorogato dal 15 aprile al 5 maggio 2020;
 - i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il Mod. 730 entro il 30 settembre 2020 (al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale, ovvero ad un CAF-dipendenti);
 - i CAF-dipendenti/professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, devono concludere le attività di loro competenza entro dei termini variabili in funzione del momento di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e, comunque, entro



- il 30 settembre 2020, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre 2020;
- per i sostituti d'imposta, viste le modifiche relativamente ai termini di trasmissione dei risultati contabili (Mod. 730-4) all'Agenzia delle Entrate, vengono rivisti i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale inserendo un termine mobile e non più fisso come avveniva fino allo scorso anno (retribuzione di competenza del mese di luglio) fissato nella prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve dall'Agenzia delle Entrate il risultato contabile.

COVID-19: aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, dato il periodo di emergenza in corso e le difficoltà operative derivanti dalle relative misure di contenimento, è consentito proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa anche in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che andrà compiuto immediatamente dopo la fase emergenziale.

Il Ministero ha inoltre precisato che è ammissibile, in via provvisoria, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad eccezione della parte pratica dei corsi, al fine di garantire il controllo delle presenze dei soggetti da formare, nonché la piena interazione tra questi ultimi e i docenti formatori.

Emergenza Coronavirus: riepilogo istruzioni per il conguaglio di CIGO e assegno ordinario in UniEmens

L'INPS, con il Messaggio n. 1997 del 14 maggio 2020, riepiloga le istruzioni operative (già fornite con precedente Messaggio n. 1775/2020) per quanto concerne il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario, nonché per la compilazione della denuncia UniEmens in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Istituto. Con il Messaggio n. 1997/2020 l'Istituto ribadisce che, ai fini del conguaglio nella denuncia UniEmens, devono essere utilizzati i codici contenuti nelle comunicazioni rese disponibili alle aziende via PEC, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto "Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG", e notificate via e-mail ai rispettivi intermediari.

Emergenza Coronavirus: indicazioni INAIL sulla sospensione prevista dal DL Liquidità

L'INAIL, con Circolare n. 21 dell'18 maggio 2020, fornisce le istruzioni operative per beneficiare della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposta, per i mesi di aprile e maggio 2020, dall'art. 18 del DL n. 23/2020 (c.d. DL liquidità) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori/superiori a 50 milioni di euro



nel periodo di imposta 2019, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi, nonché per gli enti non commerciali. La sospensione interessa, tra l'altro, il versamento della seconda rata dell'Autoliquidazione 2019/2020 scadente il 16 maggio (differito a lunedì 18 maggio 2020).

L'INAIL, con la Circolare n. 21/2020, rende noto che è in corso di realizzazione un apposito servizio online, da utilizzare da parte di tutti i soggetti interessati dalle sospensioni finora previste per l'emergenza epidemiologica, per comunicare all'Istituto di aver effettuato la sospensione dei versamenti, nonché di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.

Decreto "Rilancio": incremento dei permessi Legge 104 per maggio e giugno

L'articolo 73 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto "Rilancio"), pubblicato sul S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, dispone che:

- il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 (pari a 3)
- è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive) da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.

Analogamente a quanto avvenuto nei mesi di marzo e aprile 2020, i lavoratori possono godere complessivamente, anche tra maggio e giugno 2020, di 18 giorni di permesso retribuito di cui alla Legge n. 104/1992.

Decreto "Rilancio": diritto al lavoro agile per i genitori con almeno un figlio minore di 14 anni

L'articolo 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto "Rilancio") prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a prestare l'attività lavorativa in modalità agile fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 luglio 2020), anche in assenza dell'accordo individuale.

Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, ai suddetti lavoratori, solo se nel nucleo familiare l'altro genitore non sia

- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o
- non lavoratore.

DL Rilancio: proroga del divieto di licenziamento

Con il DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), è stato prorogato fino al 16 agosto 2020 il divieto di



intraprendere o proseguire le procedure di licenziamento collettivo e quelle per giustificato motivo oggettivo, introdotto dall'art. 46 del DL Cura Italia.

L'art. 80 del suddetto Decreto ha infatti previsto per il periodo di 5 mesi a decorrere dal 17 marzo:

- il divieto di instaurare o proseguire procedure di licenziamento collettivo;
- il divieto di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della Legge n. 604/1996, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati;
- la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di revocare il licenziamento avvenuto tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020 senza gli oneri di cui all'art. 18 comma 10 della Legge n. 300/1970, purché il datore faccia richiesta degli ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza sanitaria.

Decreto "Rilancio": bonus Renzi e trattamento integrativo anche per gli incapienti causa COVID-19

Il DL n. 34/2019 (c.d. Decreto Rilancio), al fine di evitare ulteriori penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che stanno fruendo di ammortizzatori sociali/congedi parentali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone l'erogazione del bonus Renzi (bonus 80 euro) e del trattamento integrativo mensile di 100 euro, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, anche qualora i lavoratori in questione dovessero risultare incapienti (dunque, con un imposta lorda non positiva al netto delle Altre detrazioni) per effetto del minor reddito di lavoro prodotto nell'anno 2020 proprio a causa dell'accesso alle misure di sostegno al reddito sopra indicate.



Sezione 3: Principali adempimenti

12. Mese di giugno 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Giugno	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	IMU 2020 <i>I acconto</i>	Versamento prima rata IMU 2020
25 Giugno	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
28 Giugno	Bilancio 2019	Termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
30 Giugno	DICHIARAZIONE IVA <i>2020 ANNO 2019</i>	Termine entro cui presentare la Dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 (scadenza prorogata dal 30 aprile)
	COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>I trim 2020</i>	Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del primo trimestre 2020 (scadenza prorogata dal 1° giugno)
	IVA TR <i>I trim 2020</i>	Termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al 1° trimestre 2020 (scadenza prorogata dal 30 aprile).
	ESTEROMETRO <i>I trim 2020</i>	Esterometro I trim 2020 (scadenza prorogata dal 30 aprile)
	INTRASTAT <i>Marzo o I trim 2020 ed aprile</i>	Gli Intrastat riferiti al mese di marzo, aprile e al I trim 2020 in scadenza il 25 Aprile e 25 Maggio possono essere presentati entro il 30 giugno senza sanzioni
	VERSAMENTI IRPEF/IRES/IRAP <i>Saldo 2019 / I acconto 2020</i>	Versamento saldo 2019 e 1° acconto 2020 per imposte redditi PF, SP e soggetti Ires - Irap salvo proroghe Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo e con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019); non è dovuto il versamento: <ul style="list-style-type: none"> - del saldo IRAP 2019; - della prima rata dell'acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.
	DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020	Versamento diritto camerale 2020, salvo proroghe

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.